

L'esenzione dall'imposta viene concessa solo se finalizzata all'evento sportivo.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulle affissioni, la società ricorrente non ha documentato con le debite prove l'esclusione dall'imposta.

La concessionaria ha dimostrato in pubblica udienza, invece, con prove fotografiche che lo striscione pubblicitario è stato collocato sopra il campo sportivo, con modalità permanente e non occasionale finalizzata all'evento sportivo e pertanto il ricorso non ha meritato l'accoglimento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA, Sez. 13, 5 aprile 2007, n. 99/13/07: ha respinto il ricorso presentato da una società commerciale che ha evidenziato la relativa ragione sociale su uno striscione pubblicitario di mq 8. Tale striscione era posizionato al di sopra del terreno di gioco del campo sportivo di una società ubicata nel Comune di Recco.

Precisiamo che per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle affissioni è necessario produrre questi documenti:

- dimostrazione dell'occasionalità della pubblicità realizzata rispetto all'evento sportivo organizzato direttamente ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 640/1972;
- opzione per il regime forfetario ex legge n. 398/1991.

La società di cui trattasi è un'associazione sportiva ex art. 90 legge n. 289/2002.

L'impianto sportivo in oggetto contiene al massimo 500 posti.

L'associazione sportiva ha comunicato alla concessionaria per la riscossione dell'imposta sulle affissioni l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.

Le prove fotografiche hanno messo in rilievo che lo stadio non ha protezioni visive e pertanto la pubblicità viene facilmente esternata; inoltre lo striscione è collocato, come accennato, ben sopra il terreno di gioco.

Roberto Simonazzi.

Sentenza

Fatto

La società G..... P..... E C. SAS ha presentato ricorso contro l'avviso di accertamento n. 139 del Comune di Recco/I.C.A. Srl Concessionaria per Imposta Comunale di Pubblicità relativa all'anno 2005.

La ricorrente sostiene che l'atto impugnato si riferisce alla pubblicità evidenziata sopra uno striscione di mq. 8 circa posizionato presso il campo sportivo di via Fieschi a Recco, dove svolge la propria attività dilettantistica l'associazione sportiva dilettantistica Pro Recco Rugby.

I motivi prodotti nel ricorso sono:

- la Finanziaria 2005 ha disposto che per le associazioni sportive la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per le manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti è da considerarsi in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo organizzato direttamente ai fini dell'applicazione del DPR 640/72;
- la Finanziaria 2006 ha chiarito che la pubblicità realizzata in qualunque modo dai soggetti di cui al comma 1 art. 90 Legge n. 289/2002, rivolta all'interno degli impianti utilizzati per gli eventi sportivi con capienza inferiore a 3000 posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità;
- fa presente che la Pro Recco Rugby è una associazione ex art. 90 legge n. 289/2002;
- la società ha optato per il regime forfetario ex legge n. 398/1991;
- l'impianto sportivo di Recco contiene al massimo 500 posti;

- l'associazione ha comunicato alla srl ICA l'esenzione del pagamento dall'imposta sulla pubblicità.

Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

La Società I.C.A. srl concessionaria per il Comune di Recco ha accertato tramite gli appositi rilievi fotografici allegati che presso il campo sportivo di via Fieschi a Recco è presente uno striscione pubblicitario reclamizzante l'attività commerciale della ricorrente.

Inoltre l'applicazione del DPR n. 640/1972 prevedeva, similmente al caso de qua, il rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente realizzato.

La Finanziaria 2006 ha stabilito in modo definitivo che la disposizione dell'articolo 90 si applica alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi fini di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali o enti riconosciuti ai sensi della vigente legge.

Esistono ancora incertezze su:

- la tipologia di pubblicità oggetto di esenzione;
- la determinazione della capienza dell'impianto;
- ritiene che la pubblicità per conto terzi non rientra nella previsione normativa in quanto è tassabile.

Per godere dell'esenzione occorrono:

- la dichiarazione della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
- il titolo giuridico per autorizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo con esposizione dei mezzi pubblicitari;
- la certificazione della capienza dell'impianto;
- il numero, la tipologia e le dimensioni dei mezzi esposti con le relative scritte.

Il ricorso non possiede la documentazione richiesta dalla legge.

Inoltre il campo sportivo utilizzato dalla società Pro Recco Rugby è posto all'uscita dello svincolo autostradale e senza alcuna protezione, infatti dalle fotografie allegate emerge chiaramente che lo striscione è posto al di sopra del terreno di gioco allo scopo di favorire la visione degli stessi anche dall'esterno del campo sportivo.

Allega copia di alcune sentenze favorevoli.

Non verificandosi i presupposti per l'esenzione dall'imposta, chiede di respingere il ricorso.

Diritto

La Commissione ha preso atto della documentazione presentata dalle parti in contenzioso ed in pubblica udienza ha ascoltato i rappresentanti delle stesse che hanno ribadito le rispettive posizioni ed in particolare la Società I.C.A. srl ha evidenziato che lo stadio è senza protezioni visive e gli striscioni sono posti sopra il terreno di gioco.

Inoltre la Commissione osserva la validità della tesi sostenuta dalla Società Concessionaria I.C.A. Srl poiché la pubblicità evidenziata nello striscione descritto sopra ed in fotografie allegate viene svolta in modo permanente e non finalizzata all'evento sportivo.

Il ricorso non merita l'accoglimento poiché non è stato documentato con le prove necessarie, certe ed evidenti ad attribuire l'esenzione richiesta dall'imposta comunale di pubblicità.

P. Q. M.

Respinge il ricorso e conferma l'Avviso di Accertamento impugnato.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Genova, 21.03.2007.